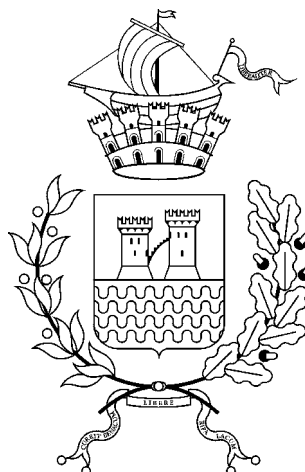




COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DEL PORTO CANALE
DELLA ROCCA (LATO NORD)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina l'attività d'ormeggio di natanti nel porto Canale della Rocca - lato nord, con riferimento all'Atto di concessione di beni del demanio idrico della Provincia Autonoma di Trento di data 5.10.2000, n. di raccolta 028580, n. di repertorio 024902, registrato presso l'Ufficio Entrate di Trento al n. 3306 Vol. 69 Serie 2, in data 13.10.2000, all'Ordinanza di polizia della zona portuale - Riva Canale della Rocca - per la ripartizione degli spazi acquei dell'Ispettore di Porto presso il Servizio Comunicazioni e Trasporti della P.A.T. di data 26/11/1996 e alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 15854 del 6/12/1996.*
- 2. Per l'attività di cui al precedente comma, è consentito agli utenti l'uso dello scivolo sul lato est della Rocca. A tal fine copia del presente regolamento viene trasmessa al Servizio beni culturali della P.A.T.*

ART. 2 - GESTIONE DELL'AREA PORTUALE

- 1. Ai sensi dell'art. 9 dell'Atto di concessione suddetto, l'Amministrazione comunale concessionaria provvede alla gestione dell'area portuale "Canale della Rocca" e dei relativi servizi pubblici nella forma di cui all'art. 44, comma 6, punto b), della L.R. 4.1.1993, n. 1 come modificato dall'art. 10 della L.R. 23.10.1998 n. 10, mediante affidamento a Società di Servizi individuata nella Lido di Riva del Garda S.p.A.*

ART. 3 - DEFINIZIONE DEGLI SPAZI

- 1. Il porto in oggetto consta di n. 28 spazi acquei individuati come settore D.3 dall'ordinanza dell'Ispettore di porto dd 26/11/1996, pubblicata sul B.U.17.12.1996, n. 56, da utilizzare come ormeggi fissi per barche a remi ad uso privato con moduli d'ingombro fino a lunghezza m 6.50, larghezza m 2, pescaggio m 1.*

ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

- 1. L'assegnazione di ormeggio viene rilasciata dal gestore secondo la disponibilità all'interno del porto, secondo le seguenti priorità:*
 - a) natanti adibiti alla pesca professionale;*
 - b) natanti da diporto appartenenti a residenti nel Comune di Riva del Garda;*
 - c) natanti da diporto appartenenti a non residenti, proprietari di immobili siti nel Comune di Riva del Garda;*
 - d) natanti da diporto appartenenti a non residenti, locatari di immobili siti nel Comune di Riva del Garda;*
 - e) natanti da diporto appartenenti a non residenti nel Comune di Riva del Garda, con priorità ai residenti nei Comuni finitimi privi di porto da utilizzare per ormeggi per barche a remi ad uso privato, ovvero con i quali siano state approvate modalità che garantiscano la reciprocità del presente criterio05.*
- 2. Le domande per l'assegnazione dell'ormeggio vanno presentate alla segreteria del Gestore Lido di Riva del Garda S.p.a., utilizzando i moduli allo scopo predisposti.*

- 3. In caso di richieste eccedenti la disponibilità dei posti e a parità di condizioni, si procederà all'assegnazione dell'ormeggio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale criterio varrà anche in caso di subentro a seguito di rinuncia.*
- 4. E' vietata l'assegnazione di più ormeggi alla stessa persona.*

ART. 5 - REQUISITI DELLA DOMANDA E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ORMEGGIO

- 1. Le assegnazioni di ormeggi non possono essere cedute a terzi pena la revoca. Hanno durata annuale, e sono rinnovate alla scadenza con nuova istruttoria e senza necessità di ripresentare la domanda da parte dell'assegnatario di ormeggio, qualora non siano mutate le loro condizioni soggettive ed oggettive.*
- 2. Le tariffe per le assegnazioni degli ormeggi sono annualmente determinate dal Comune concessionario su proposta del Gestore.*
- 3. All'avente titolo al diritto di ormeggio viene rilasciata dal Gestore un apposito contrassegno riportante gli estremi dell'assegnazione.*
- 4. L'assegnatario di ormeggio non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture del porto; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura dello stesso.*

ART. 6 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DI ORMEGGIO

- 1. Il mancato pagamento nei termini stabiliti dall'Ente gestore della tariffa d'ormeggio, comporta la perdita del diritto d'ormeggio stesso, con conseguente obbligo della rimozione del natante.*
- 2. L'accertamento di situazioni non corrispondenti al regolamento di porto può determinare, ad insindacabile giudizio del Gestore, l'immediata revoca dell'assegnazione d'ormeggio, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali.*
- 3. L'assegnatario del diritto d'ormeggio riconosce la precarietà della messa a disposizione dello stesso, rappresentato dall'uso di spazio acqueo, derivante dalla natura discrezionale dell'atto che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene alla disponibilità del Comune concessionario, qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa da parte dell'assegnatario di ormeggio.*

ART. 7 - RIMOZIONI

- 1. I proprietari di natanti abbandonati, sommersi o semisommersi o comunque non tenuti a regola d'arte o non autorizzati, devono rimuovere a loro cura le imbarcazioni anzi descritte; qualora i proprietari stessi non ottemperino all'ordine di rimozione impartito dal Gestore, comunicato in copia all'Ispettore di porto, i natanti verranno rimossi d'ufficio a spese degli assegnatari, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione, ai sensi del Codice della navigazione.*

ART. 8 - DIRITTO D'ATTRACCO

- 1. Ai titolari di natanti non autorizzati all'ormeggio fisso, è consentito l'attracco allo scivolo, al pontone, ai pontili per manovre di imbarco e sbarco. Lo scivolo e gli accessi ai pontili devono restare liberi e sgombri da qualsiasi tipo di unità o attrezzo, in tutta la loro superficie. Le catenarie, i corpi morti, le boe d'ormeggio saranno fornite dal gestore e non dovranno essere sostituite con altre attrezzature.*

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

- 1. Nessuna responsabilità per danni e/o furti ai natanti ormeggiati nel porto viene assunta dal Gestore dell'area portuale.*

ART. 10 - MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA

- 1. Il Gestore dell'area portuale può affidare a terzi le manutenzioni ed eventuale sorveglianza, con facoltà di stabilire degli orari per l'accesso al porto.*

ART. 11 - NORMA TRANSITORIA

- 1. In prima attuazione del presente regolamento, per l'assegnazione degli ormeggi per l'anno 2001, qualora il numero delle domande sia superiore a quello degli ormeggi disponibili, l'assegnazione viene rilasciata con priorità alle domande comunicate dall'Amministrazione concedente al Comune con lettera del Servizio Comunicazioni e Trasporti della P.A.T. dd. 31.10.2000, prot. 12327.*

ART. 12 - RINVIO

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Codice della Navigazione e al Regolamento per la Navigazione interna.*

INDICE

Art. 1 - oggetto del regolamento.....	
Art. 2 - gestione dell'area portuale.....	
Art. 3 - definizione degli spazi.....	
Art. 4 - criteri di assegnazione degli ormeggi.....	
Art. 5 - requisiti della domanda e condizioni per l'utilizzo dell'ormeggio.....	
Art. 6 - revoca dell'assegnazione di ormeggio.....	
Art. 7 - rimozioni.....	
Art. 8 - diritto d'attracco.....	
Art. 9 - responsabilità.....	
Art. 10 - manutenzione e sorveglianza.....	
Art. 11 - norma transitoria.....	
Art. 12 - rinvio.....	

APPROVATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 20.02.2001 N. 177

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG.
DAL 2 AL 12 MARZO 2001

TRASMESO ALLA GIUNTA PROVINCIALE
IL 2 MARZO 2001 SUB N. 6431 / R.8-H

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE NELLA SEDUTA
DD. 23.03.2001 SUB N. 5207/01.RS.100

RIPUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI,
AI SENSI DELL'ART. 67 DELLO STATUTO COMUNALE
DAL 9.04.2001 AL 24.04.2001

oooooooooooo

DIVENUTO OPERATIVO IL 25.04.2001